

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2329 del 09/05/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreno demaniale del torrente Parma Morta in comune di Sorbolo-Mezzani (PR) - Richiedente Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale - Pratica GenioWeb PR21T0101 - Sinadoc 35104/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2475 del 09/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove MAGGIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n. 106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 22/12/2021 registrata al PG/2021/196553 del 22/12/2021 con cui il sig Agostino Maggiali, c.f. MGGGTN67H17G337G residente nel Comune di Palanzano

(PR) persona titolata alla firma degli atti dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale, P. Iva 02635070341 con sede legale nel comune di Langhirano (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torrente Parma Morta, individuata alla sezione B "Mezzani" foglio 19 fronte mappale 254 del Comune di Sorbolo-Mezzani (PR), a scopo occupazione con manufatto di scarico;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 7 del 19/01/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, più precisamente nel sito IT4020025 "Parma Morta",

PRESO ATTO degli assensi espressi

- dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo (Nullaosta idraulico nota PG/2022/36809 del 04/03/2022);
- dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale (Valutazione d'Incidenza Ambientale - VINCA nota PG/2021/196553 del 22/12/2021);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'AIPo;

ACCERTATO che l'Ente richiedente ha versato le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 16/12/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale, P. Iva 02635070341** la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **torrente Parma Morta**, con 2 tubazioni aventi diametro 160mm sita in località Fornace, in comune di Sorbolo-Mezzani (PR), catastalmente identificata alla sezione B "Mezzani" foglio 19 fronte mappale 254, a scopo occupazione con scarico, codice pratica **PR21T0101**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2041**
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dall'Ente concessionario in data 05/05/2022 (PG/2022/75938 del 06/05/2022);
4. di stabilire la **non applicazione del canone annuo** ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.173/2014 punto 1;
5. di stabilire l'**esenzione al pagamento del deposito cauzionale** ai sensi della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto,

grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale, P. Iva 02635070341** (cod. pratica **PR21T0101**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **torrente Parma Morta**, individuata alla sezione B "Mezzani" foglio 19 fronte mappale 254 del Comune di Sorbolo-Mezzani (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso **occupazione con manufatto di scarico** con 2 tubazioni aventi diametro di 160 mm e più precisamente riguarda il solo ingombro dei terminali degli scarichi S1 e S2 sulla sponda posta nel lato nord del corso d'acqua "Parma Morta".

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario **non** è tenuto a corrispondere il canone annuo ai sensi dell'art 20 LR 7/2004 e della DGR 173/2014

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario **non** è tenuto a corrispondere il deposito cauzionale ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **19 anni fino al 31/12/2041**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.
5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti,

mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPo.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico protocollo PG/2022/36809 del 04/03/2022 dell'AIPo, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

e p.c.

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 21/2015 C/A - 39-15

Oggetto: **PARMA MORTA – Richiesta di concessione di terreni di pertinenza del torrente Parma Morta in comune di Sorbolo Mezzani (PR) ad uso occupazione con manufatto di scarico.**

Richiedente: **Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.**

VISTA la nota in data 31/12/2021 con vs. protocollo n. 201140/2021 (assunta con protocollo AIPO n. 34512/2021 in medesima data) avente per oggetto la richiesta di concessione di terreni di pertinenza del torrente Parma Morta in comune di Sorbolo Mezzani (PR) ad uso occupazione con manufatto di scarico, catastalmente identificato come Area non censita – Demanio acque foglio 19 antistante alla particella mappale 254 Foglio 19, Comune di Sorbolo Mezzani (sez. Censuaria. B “Mezzani”);

RICHIAMATA la nota prot. 3636 del 16/02/2022 di questa Agenzia che la presente annulla e sostituisce;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'evento risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B) ed in particolare nella golena del Fiume Po in Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”, in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”;

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po) ed in particolare l'art. 12 in base al quale la scrivente Autorità idraulica non ha competenze sugli interventi relativi agli scarichi delle reti di drenaggio delle acque delle aree urbanizzate ed urbanizzande;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico essendo i terreni oggetto della richiesta di concessione distanti più di mt 200 dal piede dell'Argine Maestro destro del Fiume Po;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**COMUNICA CHE PER QUANTO DI COMPETENZA
NULLA OSTA ALL'ISTANZA PRESENTATA
DALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE**

Essendo l'area posta in area golenale del fiume Po, ai fini del rilascio della concessione demaniale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e condizioni:

- il proponente dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area oggetto di concessione, al fine di mantenerne l'efficienza ed impedire erosioni o depositi incontrollati di inerti o altro materiale flottante;
- il proponente sarà custode e pieno responsabile delle aree demaniali concesionate e dovrà quindi periodicamente verificarne l'effettiva funzionalità idraulica; tale verifica dovrà essere in particolare eseguita dopo ogni piena significativa del corso d'acqua;
- in relazione all'ubicazione dello scarico richiesto ed al possibile rischio idraulico connesso al corso d'acqua ricettore, si raccomanda al proponente di verificare periodicamente l'efficienza e la stabilità del sistema di scarico e dei suoi componenti tecnici;
- dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché in caso di eventi di piena del corso d'acqua l'utilizzo dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa;
- considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;
- dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
- Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto

questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca



Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.